

Licenziamenti per Giustificato Motivo Oggettivo e insussistenza del fatto

di [Antonella Madia](#)

Pubblicato il 30 Maggio 2022

La **Corte Costituzionale** viene chiamata ad esprimersi nuovamente sull'**art. 18 dello Statuto dei Lavoratori**: a seguito, infatti, della sentenza del 2021 che aveva dichiarato l'illegittimità di altri aspetti della norma, ora la Corte si interroga sulla **legittimità del criterio di manifesta insussistenza del fatto** posto alla base del licenziamento per motivi economici.

L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori ritorna nuovamente al centro dell'attenzione a seguito dell'esame di legittimità di una sua parte, operata da parte della Corte Costituzionale. In particolar modo è stata portata all'attenzione della Corte la legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della L. n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede la **manifesta insussistenza del fatto posto alla base dei licenziamenti per motivi economici**. Vediamo

perché la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale aspetto ed entro quali confini.



Licenziamento per motivi economici: la manifesta insussistenza del fatto

L'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori

Come noto, l'articolo 18 [Statuto dei Lavoratori](#) è stato modificato nel 2012 per renderlo più allineato con le mutate condizioni del mercato del

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento